

UNIONE DEI COMUNI
(Provincia di Pesaro e Urbino)

**Regolamento di
funzionamento del
Consiglio dell'Unione**

Approvato con deliberazione del consiglio dell'Unione n. 17 del 19 giugno 2003, modificato con deliberazione di consiglio n. 4 del 7 marzo 2018.

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del consiglio dell'Unione è disciplinato dalla legge, dallo Statuto dell'Unione e dal presente regolamento che attua quanto disposto dall'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è assunta dal Presidente del consiglio dell'Unione ispirandosi ai principi delle norme di settore, udito il segretario dell'Unione.

Art. 2

Interpretazione autentica del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri dell'Unione al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate in forma scritta al Presidente del consiglio dell'Unione.
2. Il Presidente del consiglio dell'Unione, ricevuta una o più eccezioni incarica il segretario dell'Unione di istruire la relativa pratica corredata con il suo parere e sottopone la stessa nella prima seduta utile del consiglio dell'Unione il quale decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri dell'Unione durante le adunanze relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione sono sottoposte in forma scritta al Presidente del consiglio dell'Unione. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le questioni sollevate. Qualora la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del consiglio dell'Unione, ripresi i lavori del consiglio dell'Unione, propone il rinvio dell'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza, sottoponendo a votazione la proposta. Nei giorni successivi attiva la procedura indicata al secondo comma del presente articolo.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non possono essere ammesse all'esame ulteriori eccezioni.

Art. 3

Durata in carica del consiglio dell'Unione

1. Il consiglio dell'Unione, ai sensi dello statuto, dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova assemblea.

Art. 4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio dell'Unione si tengono, di regola, presso la sede dell'Unione; il Presidente del consiglio dell'Unione può motivatamente valutare che le adunanze si tengano in luogo diverso.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio dell'Unione ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico assicurando allo stesso la possibilità di seguire i lavori del consiglio nel miglior modo possibile.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio dell'Unione deve essere indicata nell'avviso di convocazione.
4. Nel giorno in cui si tiene il consiglio dell'Unione all'esterno della sede, ove si svolge la relativa seduta devono essere esposte la bandiera dello Stato, quella dell'Unione Europea ed eventualmente quella dell'Unione.

Capo II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 5

Presidenza delle adunanze

1. La presidenza del consiglio dell'Unione è svolta in conformità allo statuto dell'Unione dal Presidente del consiglio dell'Unione eletto nella sua prima seduta.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del consiglio dell'Unione la presidenza è assunta dal consigliere più anziano di età.

Art. 6

Compiti e poteri del presidente

1. Il Presidente del consiglio dell'Unione rappresenta l'intero consiglio dell'Unione, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando le norme contenute nel presente regolamento. Concede la facoltà di parola e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente del consiglio dell'Unione esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del consiglio dell'Unione si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7

Costituzione

1. I consiglieri successivamente alla prima seduta del consiglio dell'Unione comunicano la costituzione del gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 2 consiglieri.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del consiglio dell'Unione ed al Segretario il nominativo dei Capigruppo, entro 10 giorni dall'insediamento del consiglio dell'Unione. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di designazioni sarà considerato Capigruppo il consigliere più anziano di età.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui ha dichiarato di aderire deve darne comunicazione al Presidente del consiglio dell'Unione e al Segretario allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente secondo comma.

5. Il singolo consigliere che si distacca dal gruppo e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

6. Qualora più consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. In mancanza di designazioni sarà considerato capigruppo il consigliere più anziano di età. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del consiglio dell'Unione e al Segretario, da parte dei consiglieri interessati.

Capo IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 8 Costituzione e composizione

1. Conformemente all'art. 14 dello Statuto, al fine di migliorare l'esercizio delle funzioni del consiglio dell'Unione e permettere una diretta partecipazione dei consiglieri dell'Unione alla elaborazione degli atti di consiglio sono istituite, ai sensi dello statuto, le seguenti commissioni permanenti:

- Commissione 1[^] - Affari Generali e personale – competente in materia di affari istituzionali, marketing territoriale, comprese funzioni attinenti a cultura, tempo libero, sport, politiche per la trasparenza e la partecipazione e rapporti istituzionali, politiche del personale, trattasi di elencazione semplificativa e non esaustiva.
- Commissione 2[^] - Bilancio, programmazione, sviluppo economico competente in materia di politiche di bilancio, programmazione territoriale, pianificazione e sviluppo, programmazione e pianificazione delle attività, patrimonio, politiche per le attività economiche e produttive, trattasi di elencazione semplificativa e non esaustiva.
- Commissione 3[^] - Opere pubbliche e materie residuali – competente in materia di opere pubbliche, fondi europei, informatica, statistica, conservazione e tutela dle paesaggio, protezione civile, immigrazione, politiche sociali e sanitarie, istruzione, viabilità, mobilità, trasporti, energia, giovani, mobilità, trasporti, viabilità, e di materie non espressamente previste nelle altre commissioni.

Può essere costituita dal consiglio dell'Unione la Commissione di controllo e garanzia – competente in materia di controllo sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, con votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri membri. Il criterio di arrotondamento è il criterio aritmetico prevedendo l'arrotondamento all'unità inferiore quando il decimale sia inferiore a 0.5 e l'arrotondamento all'unità superiore, quando il decimale sia pari o superiore allo 0,5.

2. Possono essere previste le commissioni per materie congiunte.

Art. 9 Nomina dei componenti delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite dai consiglieri dell'Unione.

2. Il consigliere di ciascun gruppo componente di commissione viene nominato, con votazione palese separata dai componenti di ciascun singolo gruppo di appartenenza, a maggioranza; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Per ogni commissione viene nominato un supplente con le modalità di cui al comma precedente.
4. Il consiglio dell'Unione, nominati i componenti e i supplenti delle singole commissioni, vota la composizione complessiva delle commissioni consiliari.
5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione permanente di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza nomina, con le modalità di cui al comma 2[^], un'altro rappresentante ed il consiglio dell'Unione procede alla sostituzione. La sostituzione decorre dalla data di approvazione del nuovo componente da parte del Consiglio dell'Unione.
6. La riunione della Commissione consiliare permanente è valida quando i componenti presenti, in base al voto ponderato del comma successivo, rappresentino la metà più uno dei componenti del consiglio dell'Unione.
7. Il voto del consigliere designato è ponderato, avendo un valore pari al numero dei componenti del gruppo consiliare di appartenenza.
8. Alle commissioni permanenti possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione, il Presidente del consiglio dell'Unione e i membri della Giunta Esecutiva; alle sedute possono partecipare, se invitati, il Segretario, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.
9. La nomina dei componenti della commissione di controllo e garanzia avviene secondo le modalità di cui al comma 2[^] del presente articolo.

Art. 10

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto con voto ponderato di cui all'art. 9, comma 2[^], dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza di voti.
2. La presidenza della commissione controllo e garanzia è riservata alle minoranze, lo stesso viene nominato, tra i componenti della commissione medesima, da parte del Presidente del consiglio dell'Unione, quale organo super partes e massimo tutore della regolarità delle operazioni consiliari.
3. In caso di assenza del Presidente della commissione lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della commissione ai componenti nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente della commissione comunica al Presidente dell'Unione e al Presidente del consiglio dell'Unione la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il Presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente della commissione anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, sottoscritta da un numero di componenti che rappresenti, secondo il voto ponderato di cui all'art. 9, comma 2[^], almeno 1/3/dei componenti della commissione.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, dell'orario, dell'ordine del giorno, da recapitarsi ai componenti della commissione con le modalità previste dal presente regolamento per la convocazione del consiglio dell'Unione.
8. Con le stesse modalità viene data analoga comunicazione anche al Presidente dell'Unione, al Presidente del consiglio dell'Unione e agli assessori delegati alle materie relative all'ordine del giorno.

Art. 11

Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente della commissione convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi dell'Ente.
2. Per l'esame di specifici argomenti il Presidente della commissione può invitare ai lavori della commissione anche organismi associati, rappresentanti delle forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale ed eventuali altri soggetti utili al bisogno.

Art. 12

Funzioni delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni permanenti hanno il compito di provvedere: a) all'esame degli atti più importanti di competenza del consiglio dell'Unione al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del consiglio dell'Unione stesso; b) all'esame, all'approfondimento ed alla formulazione di pareri su proposte loro assegnate dagli organi dell'Unione o dei comuni aderenti; c) ad effettuare studi, indagini e ricerche e ad elaborare proposte;
Le commissioni permanenti esprimono pareri non obbligatori e non vincolanti.
2. Le commissioni verbalizzano le sedute, comunicando i contenuti delle sedute verbalizzate al Presidente del consiglio dell'Unione.
3. Il Presidente della commissione, d'intesa con il Presidente del consiglio dell'Unione può relazionare in merito alle attività svolte dalla commissione.

Art. 13

Verbale delle sedute – pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della stessa designato dal Presidente della commissione. Compete al responsabile del settore AA.GG. o suo sostituto, organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Altresì provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Il segretario della commissione redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della commissione e depositato agli atti dell'ufficio.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 14

Commissioni speciali

1. Il Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni speciali per svolgere inchieste sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dall'organo di revisione.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce la composizione, l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio dell'Unione. Della commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi.
3. Su richiesta del Presidente della commissione, il Segretario Generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto od allo stesso connessi.

4. La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un componente della stessa commissione.

5. Nella relazione al consiglio dell'Unione la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

6. Con la presentazione della relazione al consiglio dell'Unione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali sono depositati in segreteria.

Capo VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 15 Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento, il presidente del consiglio dell'Unione designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Parte II I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Capo I NORME GENERALI

Art. 16 Elezioni dei consiglieri dell'Unione

1. L'elezione dei consiglieri dell'Unione, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito a ciascun comune e la loro posizione giuridica sono regolati dallo statuto.

Capo II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 17 Entrata in carica – Surrogazione – Convalida

1. I consiglieri dell'Unione entrano in carica all'atto della convalida, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio dell'Unione la relativa deliberazione.

Art. 18 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al consiglio dell'Unione ed al consiglio comunale rispettivo e allo stesso rimessa mediante l'inoltro presso l'ufficio protocollo.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci a far data dall'assunzione al protocollo dell'Unione. La surrogazione adottata dal consiglio interessato deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 19

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei modi e nei termini previsti dalla legge, il consiglio dell'Unione pronuncia la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione.

Capo III

DIRITTI

Art. 20

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri dell'Unione hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio dell'Unione. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri dell'Unione hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio dell'Unione stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere dell'Unione proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette agli uffici competenti per l'acquisizione del relativo parere. In caso di parere favorevole la proposta viene iscritta all'o.d.g. del primo consiglio utile.
4. I consiglieri dell'Unione hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio non oltre 24 ore dall'inizio della seduta.
5. Su ogni emendamento deve essere acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica qualora apporti modifiche al dispositivo della proposta di deliberazione.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del consiglio dell'Unione al Segretario Generale che ne cura con urgenza l'istruttoria.
7. Le proposte di emendamenti presentate in corso di seduta, devono essere consegnate al Presidente del consiglio dell'Unione prima dell'inizio della discussione della proposta a cui l'emendamento si riferisce. Il Presidente del consiglio dell'Unione le trasmette al Segretario che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Le proposte di emendamenti di cui al presente comma non sono ammissibili qualora comportino modifiche sostanziali al dispositivo del provvedimento. Ciascun consigliere, primo firmatario, può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Art. 21

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri dell'Unione hanno diritto di presentare al Presidente dell'Unione interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del consiglio dell'Unione e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo dell'Ente, e rivolta al Presidente dell'Unione o alla giunta esecutiva per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione. L'interrogazione può essere rivolta anche in forma orale durante la seduta consiliare. L'interrogante, ascoltata la risposta, dovrà dichiararsi soddisfatto o meno.
3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Presidente dell'Unione circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta del Presidente dell'Unione o da un assessore delegato, il consigliere dell'Unione richiedente dichiara se soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica del Presidente dell'Unione o da un assessore delegato.
4. Alle interrogazioni il Presidente dell'Unione o l'assessore delegato competente per materia o, eventualmente, il segretario, su autorizzazione orale del presidente del consiglio dell'Unione, può dare la risposta orale nella stessa seduta oppure scritta, entro 45 giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere che la risposta sia data nel corso del consiglio comunale; in tal caso il Presidente del consiglio dell'Unione provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del giorno utile del consiglio, da tenersi fatte salve differenti esigenze dell'istruttoria entro 45 giorni.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del consiglio dell'Unione, successiva alla loro presentazione, tranne nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle Linee programmatiche di mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.
6. La mozione, consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio dell'Unione, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività dell'Unione e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio dell'Unione, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 22

Richiesta di convocazione del consiglio dell'Unione

1. Il Presidente del consiglio dell'Unione è tenuto a riunire il consiglio dell'Unione, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia istanza almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. Il criterio di arrotondamento è il criterio aritmetico prevedendo l'arrotondamento all'unità inferiore quando il decimale sia inferiore a 0,5 e l'arrotondamento all'unità superiore, quando il decimale sia superiore allo 0,5.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno successivo a quello di assunzione al protocollo dell'Ente della richiesta sottoscritta.
3. La richiesta di convocazione deve contenere per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti.

Art. 23

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri dell'Unione hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, dalle sue aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri dell'Unione hanno l'obbligo di formulare le richieste di accesso per iscritto, in maniera chiara e specifica, tale da giustificare la richiesta di atti al fine di svolgere il ruolo di controllo e di indirizzo politico-amministrativo.
3. La richiesta si perfeziona tramite visione o rilascio di copie degli atti che, laddove possibile avverrà tramite l'utilizzo di strumenti elettronici. L'accesso agli atti può essere negato, dandone motivazione scritta, nel caso in cui la richiesta sia manifestamente generica o si prefigga l'unico scopo di causare un aggravio per gli Uffici.
4. I consiglieri dell'Unione sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 24

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere dell'Unione rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 25

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere dell'Unione è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio dell'Unione.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Presidente del consiglio dell'Unione, il quale ne dà notizia al consiglio dell'Unione.
3. Il consigliere dell'Unione che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciar la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 26

Astensione obbligatoria

1. Il Presidente dell'Unione, gli assessori e i consiglieri dell'Unione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Il Presidente dell'Unione, gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario dell'Unione che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 27

Responsabilità personale – Esonero

1. Il consigliere dell'Unione è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio dell'Unione.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere dell'Unione assente.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere dell'Unione che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri dell'Unione le disposizioni in materia di responsabilità stabilite di cui alle normative vigenti.

Capo V NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Art. 28 Indirizzi per le nomine di competenza del Presidente dell'Unione

1. Il consiglio dell'Unione stabilisce gli indirizzi che il Presidente dell'Unione dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi dell'Unione.

Art. 29 Nomine e designazioni di consiglieri dell'Unione

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio dell'Unione la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capo gruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio, in seduta pubblica, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio dell'Unione approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere dell'Unione nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio dell'Unione provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 30 Funzioni rappresentative

1. I consiglieri dell'Unione partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Unione.
2. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Presidente dell'Unione ed alla giunta dell'Unione.

Parte III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 31 Competenza

1. La convocazione del consiglio dell'Unione è disposta dal Presidente del Consiglio dell'Unione.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del consiglio l dell'Unione a convocazione viene disposta dal consigliere più anziano di età.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il prefetto.

Art. 32 Convocazione

1. La convocazione è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il consiglio dell'Unione è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni revisionali e programmatiche, rendiconti della gestione; è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi;
5. Il consiglio dell'Unione è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono miniti in calce del bollo dell'Unione e firmati dal Presidente del consiglio dell'Unione o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

Art. 33 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio dell'Unione ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del consiglio dell'Unione di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente dell'Unione, con la collaborazione del segretario dell'Unione.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri dell'Unione, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione seduta segreta, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 34

Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio dell'Unione contenente l'ordine del giorno, deve essere trasmesso ai consiglieri dell'Unione, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata loro assegnata successivamente all'insediamento o a richiesta o su consenso del consigliere all'indirizzo di posta elettronica semplice da comunicarsi a cura dello stesso, con lettera indirizzata al Presidente del consiglio dell'Unione, contenente la volontà di avvalersi di detta facoltà.

2. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri dell'Unione che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nell'Unione indicando, con lettera indirizzata al Presidente dell'Unione ed al segretario dell'Unione il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. In tutti i casi in cui la domiciliazione non è effettuata l'avviso viene consegnato al domicilio anagrafico del consigliere.

Art. 35

Avviso di convocazione – Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri dell'Unione almeno tre giorni prima della riunione.

2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

3. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima della riunione.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio dell'Unione alla quale era stato invitato.

6. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del cpc, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

Art. 36

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo dell'Unione almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

Capo II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 37 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Unione, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione nei due giorni precedenti la riunione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria dell'Unione.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.
4. Al fine di favorire lo svolgimento del mandato dei consiglieri, e conseguire un'economica gestione del flusso documentale, le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno e depositate entro i termini di cui al presente articolo, sono inviate per via telematica all'indirizzo comunicato dal consigliere. In ogni caso gli adempimenti di legge si perfezionano con il deposito degli atti firmati in originale con le modalità previste dai commi precedenti.

Art. 38 Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio dell'Unione, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri ~~senza computare~~ computando a tal fine il Presidente dell'Unione.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario dell'Unione ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri dell'Unione necessario per validamente deliberare, il Presidente del consiglio dell'Unione ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri dell'Unione richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri dell'Unione che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario dell'Unione il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente del consiglio dell'Unione che può far richiamare in aula i consiglieri dell'Unione momentaneamente assentatisi e ravvisatane la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri dell'Unione è inferiore a quello necessario, il Presidente del consiglio dell'Unione dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri dell'Unione presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri dell'Unione che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 39
Adunanze di seconda convocazione

- 1.L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
- 2.L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
- 3.Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
- 4.La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.
- 5.Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Nell'avviso di seconda convocazione non possono essere inseriti argomenti non ricompresi nella prima.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 40
Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio dell'Unione sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 39 42.
- 2.Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
- 3.Non è consentito in tal modo la possibilità di intervento da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Presidente del consiglio dell'Unione, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, proporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dalla sala consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 41
Registrazioni audio e video

1. Delle adunanze sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi ai fini della sola attività documentale istituzionale dell'Unione.
2. E' possibile la ripresa delle adunanze in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, ad opera degli uffici dell'Ente, o nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca dovuti a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, previa autorizzazione del Presidente del consiglio dell'Unione.
3. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, se non disciplinate dal successivo comma 4. E' facoltà del Presidente del consiglio dell'Unione, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

4. L'utilizzo nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di registrazione audio-video devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del consiglio dell'Unione, dal Presidente del consiglio dell'Unione. A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare possibilmente, almeno 2 giorni prima della seduta consiliare, apposita istanza motivata. Dell'avvenuta autorizzazione saranno portati a conoscenza i capigruppo prima dell'inizio della seduta. Il consiglio potrà comunque dotarsi di apposito regolamento per l'ulteriore disciplina delle registrazioni audio-video delle sedute.

5. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 42

Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio dell'Unione si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del consiglio dell'Unione, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee dal consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio ed il segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 43

Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del consiglio dell'Unione, sentita la giunta esecutiva, può convocare l'adunanza aperta del consiglio dell'Unione nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri dell'Unione, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio dell'Unione, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio dell'Unione gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del consiglio dell'Unione non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Unione, ma solo atti generali di indirizzo.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 44

Comportamento dei consiglieri dell'Unione

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri dell'Unione hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possa offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere dell'Unione turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del consiglio dell'Unione deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio dell'Unione su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 45

Ordine della discussione

1. I consiglieri dell'Unione prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del consiglio dell'Unione.
2. I consiglieri dell'Unione partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente del consiglio dell'Unione ed al consiglio.
3. I consiglieri dell'Unione che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del consiglio dell'Unione all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri dell'Unione. Ove essi avvengano, il Presidente del consiglio dell'Unione deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione e al dialogo, mantenendola al consigliere dell'Unione iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente del consiglio dell'Unione è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del consiglio dell'Unione richiama all'ordine il consigliere dell'Unione e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 46

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio dell'Unione deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri dell'Unione o delle decisioni adottate dal consiglio dell'Unione.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio dell'Unione o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del consiglio dell'Unione.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del consiglio dell'Unione, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del consiglio dell'Unione, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio dell'Unione sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 47

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente del consiglio dell'Unione, per le esigenze del consiglio dell'Unione, può invitare nella sala i funzionari dell'Unione ovvero consulenti o professionisti esterni perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 48

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio dell'Unione, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente del consiglio dell'Unione o su richiesta di un consigliere dell'Unione, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.

2. Il consiglio dell'Unione non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.

3. Il Presidente del consiglio dell'Unione può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno ed eventualmente chiedere che sugli stessi si pronunci il Consiglio dell'Unione. Quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali si abbia avuto notizia a seduta iniziativa la stessa facoltà è consentita anche al Presidente dell'Unione, agli assessori e consiglieri dell'Unione.

Art. 49

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del consiglio dell'Unione dà nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri dell'Unione che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente del consiglio dell'Unione ha invitato i consiglieri dell'Unione alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo o il consigliere dell'Unione dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per ~~tre~~ due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di ~~tre~~ cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente del consiglio dell'Unione e o del relatore.

3. Gli altri consiglieri dell'Unione possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il Presidente del consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti complessivi ciascuno.

5. Il Presidente del consiglio dell'Unione, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri dell'Unione che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, al Capigruppo di ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

7. I termini di tempo previsti dai comuni precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

Art. 50

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere dell'Unione per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il consiglio dell'Unione decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 51

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere dell'Unione che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del consiglio dell'Unione decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere dell'Unione insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del consiglio dell'Unione decide il consiglio dell'Unione, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere dell'Unione o i consiglieri dell'Unione che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.

Art. 52

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del consiglio dell'Unione dichiara conclusa la riunione.

Capo VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE

IL VERBALE

Art. 53

La partecipazione del segretario dell'Unione

1. Il segretario dell'Unione partecipa alle adunanze del consiglio dell'Unione ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente del consiglio dell'Unione di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in attuazione della legge.

Art. 54

Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio dell'Unione.

2. Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo statuto, il segretario dell'Unione.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri dell'Unione nel corso delle discussioni sono riportate in sintesi. Qualora gli interessati intendano chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornire copia al segretario dell'Unione contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

7. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario dell'Unione.

PARTE IV
LE DELIBERAZIONI

Capo I
LE DELIBERAZIONI

Art. 55

Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva a cui si riferisce.

2.All'inizio della riunione, il Presidente del consiglio dell'Unione chiede al consiglio dell'Unione se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.

3.Quando un consigliere dell'Unione lo richiede, il Presidente del consiglio dell'Unione provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso richiede di inserire integrazioni o modifiche. Il contenuto delle stesse, da introdurre nel verbale, deve essere formulato per iscritto e può riguardare soltanto l'intervento effettuato dal richiedente.

4.Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente del consiglio dell'Unione interpella il consiglio dell'Unione per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di un minuto. Dopo tali interventi, il Presidente del consiglio dell'Unione pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5.Delle proposte di rettifica approvate si dà atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate con la firma del segretario dell'Unione da chi legittimamente lo sostituisce e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6.I verbali delle sedute del consiglio dell'Unione sono depositati nell'archivio dell'Unione a cura del responsabile dell'ufficio segreteria. Il loro invio ai consiglieri dell'Unione, avviene esclusivamente in formato elettronico.

Capo II LE VOTAZIONI

Art. 56 Modalità generali

1.L'espressione del voto dei consiglieri dell'Unione è effettuata, di norma, in forma palese.

2.Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 57.

3.Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio dell'Unione deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4.Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri Presidente del consiglio dell'Unione non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

6.Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) non è ammessa la votazione per singole parti del provvedimento;

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 57
Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri dell'Unione votano peralzata di mano.
2. Il Presidente del consiglio dell'Unione pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la assistenza degli scrutatori e del segretario dell'Unione, il Presidente del consiglio dell'Unione ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere dell'Unione, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione, o d'ufficio dal Presidente del consiglio dell'Unione in ogni momento del consiglio.
5. I consiglieri dell'Unione che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.
6. I consiglieri dell'Unione astenuti non si computano tra i consiglieri votanti, pur se contribuiscono a rendere legale l'adunanza.

Art. 58
Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio dell'Unione, su proposta del Presidente del consiglio dell'Unione.
2. Il Presidente del consiglio dell'Unione precisa al consiglio dell'Unione il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.
3. Il segretario dell'Unione effettua l'appello, al quale i consiglieri dell'Unione rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del consiglio dell'Unione, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere dell'Unione nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 59
Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, di regola, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria dell'Unione, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro dell'Unione;
 - ciascun consigliere dell'Unione scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio dell'Unione.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del consiglio dell'Unione stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere dell'Unione può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri dell'Unione che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del consiglio dell'Unione, affinché ne sia preso atto verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente del consiglio dell'Unione, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario dell'Unione, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio dell'Unione il risultato e proclama gli eletti. Immediatamente dopo la proclamazione degli eletti le schede vengono distrutte.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri dell'Unione votanti, costituito dai consiglieri dell'Unione presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del consiglio dell'Unione annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri dell'Unione scrutatori.

Art. 60

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio dell'Unione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri dell'Unione che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la ripetizione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente del consiglio dell'Unione conclude il suo intervento con la formula «il consiglio ha approvato» oppure «il consiglio non ha approvato».

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 61

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio dell'Unione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Parte V

AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 62
~~Comunale~~-Autonomia Finanziaria del consiglio dell'Unione

1. Ai gruppi consiliari dell'Unione per le attività istituzionali e connesse al proprio mandato sono attribuite risorse finanziarie determinate annualmente dal consiglio dell'Unione in sede di approvazione del bilancio di previsione e ripartite con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi.
2. Le risorse indicate al precedente comma saranno assegnate al responsabile di settore competente che provvederà ad impiegarle secondo le richieste dei capigruppo consiliari e con le modalità stabilite dai regolamenti.
3. Per le spese minute entro il limite di 25,00 euro e comunque entro il limite del budget assegnato, vi provvede direttamente il consigliere dell'Unione con rimborso da parte dell'economista, dietro presentazione di idoneo documento fiscale.

Art. 63
Pari opportunità

1. In tutti gli organismi consiliari, ove possibili deve essere assicurata la presenza di consiglieri di entrambi i sessi.

Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è ripubblicato all'albo pretorio dell'Unione per ulteriori 15 giorni consecutivi.
3. Sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinano il funzionamento del consiglio dell'Unione.